SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

88A2704

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 7 luglio 1988, n. 254.

Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per le attività tecnico-professionali per le quali non è prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso è equiparato al titolo di abilitazione professionale.

4. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 2.

Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale tecnico-scientifico e di ricerca

1. Il personale appartenente alla ex carriera direttiva che svolge le attività tecnico-scientifiche e di ricerca indicato nella tabella I, numeri 5, 6 e 7, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in possesso di almeno cinque anni di effettivo servizio nelle predette attività, è inquadrato, anche in soprannumero, nella nona qualifica funzionale a decorrere dal 1° gennaio 1987.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in circa 1.200 milioni per il 1988 e 610 milioni annui per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-90 nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Riforma del processo amministrativo».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonché il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attività.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, nonché il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 4.

Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi già indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'esclusione dalla partecipazione ai corsi di riqualificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, trova applicazione soltanto nei confronti degli impiegati che abbiano ottenuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'inquadramento in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore. I corsi di riqualificazione precedono le prove selettive di cui al decimo comma del predetto articolo 4.

4. La prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, contenuta nel decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogata.

Art. 5.

Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

1. Ai corsi di riqualificazione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, è ammesso anche il personale assunto in servizio successivamente alla data del 13 luglio 1980 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sia stato inquadrato, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o livello corrispondente alla qualifica di assunzione in servizio.

2. Ferme restando, per il personale di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le decorrenze e le modalità degli inquadramenti nei profili professionali di livello superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sarà inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di assunzione in servizio di ruolo.

Art. 6.

Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, nonché sanatoria dei decreti-legge non convertiti.

1. Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi della presente legge, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1987, n. 537, e 26 febbraio 1988, n. 46.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per quanto concerne gli articoli 1 e 3, con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269, mentre, per quanto attiene l'articolo 5, al relativo onere, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1989 e in lire 29 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per gli anni medesimi, recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 988):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro per la funzione pubblica (CIRINO POMICINO) il 26 aprile 1988.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 26 aprile 1988, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 28 aprile 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2663):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 17 maggio 1988, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione l'8 e 15 giugno 1988 e approvato, con modificazioni, il 16 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 988-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 23 giugno 1988, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 29 giugno 1988.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 266/1987, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri, è il seguente:

«Art. 20 *(Nona qualifica funzionale)*. — 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:

a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;

b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;

c) collaborazione diretta alla attività di direzione espletata dal dirigente;

d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;

e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificata, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria;

f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmate, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi».

«Art. 21 *(Dotazioni organiche)*. — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, saranno determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna amministrazione e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla metà della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con lo stesso provvedimento, in attesa della legge sulle dotazioni organiche di personale di ogni singola amministrazione di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, un numero di posti pari, rispettivamente, alla metà di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui all'art. 20 ed in relazione alle attività di istituto, si farà luogo, con la procedura di cui al comma 3 dell'art. 26, all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale definiti con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219».

«Art. 22 *(Stipendio)*. — 1. Lo stipendio tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, nella misura pari a lire dodicimilionitrecentomila».

— La legge n. 1483/1962 concerne: «Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare, e istituzione presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto e per l'energia nucleare».

— Il testo degli articoli 30 e 31 della legge n. 312/1980, è il seguente:

«Art. 30 *(Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo)*. — Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive.

È soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600».

Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrisponenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1° luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 24 della presente legge, rispettivamente per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.

Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della presente

legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo.

Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e confermando lo stipendio iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti economici».

«Art. 31 *(Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali)*. — Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente articolo 30.

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del bilancio dello Stato;

personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Ministero di grazia e giustizia:

personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;

dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

traduttori-interpreti incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568.

Ministero della difesa:

personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483;

personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838.

Ministero degli affari esteri:

personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569. In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di tale personale non si applica il penultimo comma del presente articolo;

traduttori ed interpreti di cui all'art. 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

personale «utilizzato» presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per esigenze connesse all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi dell'articolo 5, lettera *i)*, della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

personale di cui alla lettera *e)* dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

Ministero delle finanze:

personale incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.

Ministero dei lavori pubblici:

personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.

Ministero dei trasporti:

personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:

ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di fattura.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni.

Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1° luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonché della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.

Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potrà comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1° gennaio 1978 e al 1° luglio 1978.

Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, potrà continuare a prestare servizio all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.

In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unità i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.

Nei confronti del predetto personale si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento».

Nota all'art. 2:

Il contenuto della tabella 1, numeri 5, 6 e 7, annessa al D.P.R. n. 805/1975, riguardante l'organizzazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali, è il seguente:

«5. — RUOLO DEI BIBLIOTECARI DELLA CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Direttore aggiunto di biblioteca	530	—	125
	487	7	
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Bibliotecario principale	307	—	375
Bibliotecario	257	4	
	190	6 mesi	
			500»

«6. — RUOLO DEGLI ARCHIVISTI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ARCHIVISTI DI STATTO

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Soprintendente - Direttore capo aggiunto	530	—	90
	487	7	
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Direttore	307	—	270
Archivista di Stato	257	4	
	190	6 mesi	
			360»

«7. — RUOLO DEGLI ESPERTI DELLA CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Chimico, fisico, microbiologo, petrografo, geologo, mineralogo ed altre specializzazioni	443	—	40
	397	4	
	341	5	
	307	5	
	243	2	
			40»

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 54, 55 e 57 del D.P.R. n. 269/1987, recante norme risultanti dalla disciplina dell'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, è il seguente:

«Art. 54 *(Nona qualifica funzionale)*. — 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78, espleta le seguenti funzioni:

a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;

b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;

c) collaborazione diretta alla attività di direzione espletata dal dirigente;

d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali;

e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacità professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione post-universitaria;

f) attività ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi».

«Art. 55 *(Dotazioni organiche)*. — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna azienda o settore e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla metà della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale relativamente al personale dell'ex carriera direttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con lo stesso provvedimento, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, ex carriera direttiva, un numero di posti pari, rispettivamente, alla metà di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui al precedente titolo III ed in relazione alle attività di istituto, si provvede, con la procedura dell'art. 12, all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale».

«Art. 57 *(Trattamento economico)*. — 1. Il trattamento economico tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale è di lire dodicimilionitrecentomila.

2. Per l'anno 1987 è fissato in L. 11.635.000».

— Per i riferimenti alla legge n. 1453/1962 e agli articoli 30 e 31 della legge n. 312/1980, v. note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 28-*ter* del D.L. n. 283/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 432/1981 (copertura finanziaria dei DD.P.R. di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione dei miglioramenti economici del personale civile e militare escluso dalla contrattazione), è il seguente:

«Art. 28-*ter* — Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano come non effettuati.

Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sono fatte salve le riserve di cui all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché quelle contemplate da altre leggi speciali.

Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312».

Il testo dell'art. 4, ottavo, nono e decimo comma, della legge n. 312/1980, è il seguente:

«Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.

I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.

Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità».

— Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 283/1981 convertito, con modificazioni, nella legge n. 432/1981, è il seguente:

«Art. 2. — Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o più qualifiche, o alle categorie degli operai, può partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilità di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverrà alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.

L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sarà inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1° gennaio 1983 e per l'altro 50% con decorrenza dal 1° gennaio 1984.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione può partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia.

Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potrà essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza.

Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianità e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge medesima».

Nota all'art. 5:

Per i riferimenti di legge ivi riportati vedi note all'art. 4.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 172 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«Art. 172 *(Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico)*. — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

- Il D.L. n. 537/1987 e il D.L. n. 45/1988, recanti provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego, non sono stati convertiti dalle Camere rispettivamente per mancata conversione nei termini costituzionali e per non approvazione.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti ai DD.P.R. n. 266/1987 e n. 269/1987 si rinvia alle note agli articoli 1 e 3.

— Il testo dell'art. 1, comma 9 della legge n. 67/1988, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988), è il seguente:

«9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi: tali somme, comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso».

88G0320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1988, n. 255.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale che prevedeva una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Preso atto che in data 3 febbraio 1988 è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i chimici ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 14

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I CHIMICI AMBULATORIALI.

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente accordo regola, in conformità all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i chimici — di seguito denominati «professionisti» — ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione, negli ambulatori direttamente gestiti dalle UU.SS.LL., delle prestazioni professionali proprie della categoria (regio decreto 1° marzo 1928, n. 842; legge 25 aprile 1938, n. 897; legge 19 luglio 1957, n. 679, e successive modificazioni e integrazioni; legge 20 marzo 1975, n. 56), anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonché ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo.

2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale è da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attività per conto di più UU.SS.LL.

Art. 2.
Graduatoria regionale - Domande e requisiti

1. Il professionista che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, deve inoltrare, all'assessorato alla sanità della regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico, entro il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme all'allegato *A* e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonché della documentazione atta a provare il possesso dei titoli elencati nel foglio stesso.

2. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.

3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti:

a) non aver superato il cinquantesimo anno di età. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi del presente accordo;

b) essere iscritto all'ordine professionale dei chimici; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalle commissioni di disciplina previste dal presente accordo. La dichiarazione deve essere allegata ancorché negativa.

4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato *B*.

Art. 3.

Formazione delle graduatorie

1. L'assessorato regionale alla sanità, sentito il rappresentante regionale dell'ordine professionale, provvede entro il 31 maggio alla formazione di una graduatoria regionale per titoli, con validità annuale, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato *B*.

2. La graduatoria, che oltre a riportare il punteggio conseguito, deve indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti, è pubblicata per la durata di trenta giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'assessorato, ed è comunicata al rappresentante dell'ordine professionale e ai responsabili regionali dei sindacati firmatari.

3. Entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria all'assessore regionale alla sanità, il quale vi provvede entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto.

4. La graduatoria definitiva è pubblicata sul bollettino ufficiale della regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL.

5. La graduatoria ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 4.

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6) del terzo comma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché da altre disposizioni di legge, non è conferibile l'incarico al professionista che:

a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale;

b) abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ai sensi dell'art. 47 della legge n. 833/1978 per il personale a tempo pieno dipendente dal S.S.N.;

c) operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione;

d) sia titolare di un rapporto di convenzione esterna con UU.SS.LL.;

e) abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

f) sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione.

2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico.

3. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla U.S.L., previa contestazione all'interessato.

Art. 5.

Massimale orario - Limitazioni

1. L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto ai sensi dell'art. 47 della legge n. 833/1978, ed è espletabile presso più UU.SS.LL.

2. I professionisti, che svolgono contemporaneamente altre attività non incompatibili ai sensi dell'art. 4, possono svolgere attività ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attività, non superino il limite dell'orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

3. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, l'assessorato regionale alla sanità tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti i professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attività, le modalità di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.

4. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione all'assessore regionale alla sanità, indicandone la decorrenza.

Art. 6.

Conferimento degli incarichi

1. Qualora l'U.S.L. intenda conferire un incarico ai sensi delle presenti norme, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare sul bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni:

a) soggetti che possono presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa;

b) ore settimanali di attività, modalità e località di svolgimento.

2. Possono concorrere al conferimento dell'incarico:

a) i professionisti titolari di un altro incarico ambulatoriale presso le UU.SS.LL. della regione;

b) i professionisti inseriti nella graduatoria regionale di cui all'art. 2.

3. Tra i professionisti che hanno presentato domanda l'U.S.L. interpella prioritariamente quelli indicati alla lettera *a)* del comma 2 in base all'anzianità di incarico; ove risulti necessario, vengono successivamente interpellati i professionisti di cui alla lettera *b)* dello stesso comma, secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria regionale.

4. Il professionista avente titolo è invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito.

5. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, è considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico.

6. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione, dichiarando contestualmente la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

7. Il professionista disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta *sub* allegato *C*, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

8. L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilità e l'eventuale sussistenza di altre attività svolte dal professionista interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per tre mesi con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare.

9. Il professionista incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma 8 deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata.

10. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. per mezzo di raccomandata A.R., non venga notificata al professionista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può proporre istanza di riesame al comitato di gestione della U.S.L. che decide in via definitiva entro i successivi venti giorni.

11. Il professionista incaricato ai sensi del presente articolo, che risieda in provincia diversa da quella in cui l'incarico deve essere espletato, è tenuto a trasferire la residenza nel comune nel quale è ubicato il presidio dove deve svolgere l'incarico. In mancanza di trasferimento, al professionista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art. 18.

12. I professionisti incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro *status* che possa costituire motivo di incompatibilità o possa avere influenza per eventuali limitazioni di orario.

Art. 7.

Doveri e compiti del professionista

1. Il professionista incaricato deve:

a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;

b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;

c) redigere e trasmettere all'U.S.L. competente e all'assessorato regionale alla sanità, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato *A*;

d) osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico.

2. A tal fine l'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettività e di facile applicabilità che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista.

3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente.

4. Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva o persistenza, il professionista viene deferito alla commissione di cui all'art. 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

5. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla commissione di cui all'art. 11 per i provvedimenti di competenza.

6. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 1 deve:

a) compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla U.S.L.;

b) fornire al responsabile della struttura operativa cui è assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilità le analisi di competenza;

c) usare le attrezzature fornite dall'U.S.L. comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;

d) partecipare alle attività di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.

Art. 8.

Mobilità

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. può adottare provvedimenti di mobilità nell'ambito dello stesso comune, sentito il professionista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalità di accesso.

2. Se il provvedimento comporta mobilità da un comune all'altro della U.S.L. o variazioni nelle modalità di accesso è ammessa opposizione al comitato di gestione della U.S.L. entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni.

4. La mancata accettazione della nuova località di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta la decadenza dall'incarico.

5. Nel caso di non agibilità temporanea della struttura l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

6. Al fini del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attività del professionista presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 5.

7. Il trasferimento del professionista da un presidio a un altro della stessa U.S.L. può avvenire anche su domanda dell'interessato.

Art. 9.

Riduzione di orario
Revoca dell'incarico per soppressione del servizio

1. L'U.S.L. può disporre la riduzione dell'orario di attività del professionista o la revoca dell'incarico per soppressione del servizio in caso di persistente contrazione della domanda di prestazioni, documentata attraverso le statistiche rilevate nell'arco dell'anno precedente.

2. Il provvedimento di riduzione di orario o di revoca dell'incarico ai sensi del comma 1 viene adottato, con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione, nei confronti del professionista che nell'ambito dell'U.S.L. vanti la minore anzianità di servizio.

3. Contro il provvedimento è ammessa opposizione al comitato di gestione dell'U.S.L. entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

4. Sull'opposizione, che ha effetto sospensivo, il comitato di gestione decide entro trenta giorni, previa audizione dell'interessato.

5. Prima di far luogo all'adozione del provvedimento ai sensi del presente articolo, l'U.S.L. valuta se esistono possibilità di piena o anche parziale utilizzazione del professionista attraverso il ricorso alle procedure di mobilità di cui all'art. 8.

Art. 10.

Cessazione e sospensione dell'incarico

1. Salvo quanto disposto dall'art. 9, l'incarico può cessare per rinuncia del professionista da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.

2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.

3. Su specifica richiesta dal professionista l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.

4. L'incarico è revocato con effetto immediato nei seguenti casi:

a) cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi dell'art. 4;

c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;

d) aver compiuto il 65° anno di età;

e) incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare — o suo delegato — della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della citta capoluogo della regione o di regione limitrofa.

5. L'incarico ambulatoriale è sospeso nel caso di emissione di mandato o di ordine di cattura.

6. Nel caso previsto dal comma 5 la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'art. 11.

7. L'incarico è sospeso in caso di sospensione dall'albo professionale.

Art. 11.

Commissione regionale di disciplina

1. È istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta da:

a) l'assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un membro in rappresentanza delle UU.SS.LL., designato dall'A.N.C.I. regionale;

c) un membro in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento;

d) tre chimici designati dall'ordine o dagli ordini competenti per territorio, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo.

2. Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, alla designazione dei membri di cui alla lettera *d)* del comma 1 provvede in via autonoma, l'ordine o gli ordini competenti per territorio.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'assessore regionale alla sanità.

4. La commissione ha sede presso l'assessorato regionale alla sanità.

5. La commissione disciplinare è competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionali derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento, e ad adottare le conseguenti decisioni.

6. Al professionista deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda.

7. La commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suo componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

8. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

9. La commissione propone all'U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

richiamo: trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'art. 7 dell'accordo;

diffida: violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo;

sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni:

recidiva per inadempienze già oggetto di richiamo e di diffida;

gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;

mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;

omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo;

instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilità;

revoca dell'incarico: recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

10. La deliberazione è comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine professionale nonché alle altre UU.SS.LL. della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti qualora il professionista sia titolare di altro incarico presso le stesse.

11. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo.

Art. 12.

Aggiornamento professionale obbligatorio

1. La regione annualmente, d'intesa con un rappresentante dell'ordine o degli ordini dei chimici competenti per territorio e con i sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti.

2. Stabilite, a livello regionale, le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi medesimi.

3. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL.

Art. 13.

Assenze giustificate con conservazione del posto senza diritto a compenso

1. Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a:

a) malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno;

b) gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti;

c) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;

d) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni;

e) partecipazione ad esami o concorsi, fino ad un massimo di dieci giorni;

f) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni;

g) documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi.

2. Per motivi di studio il chimico incaricato può farsi sostituire da un collega da lui designato, previa tempestiva comunicazione alla U.S.L. competente, per la durata massima di un mese, frazionabile anche in due periodi, nel corso dell'anno solare.

Art. 14.

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. L'U.S.L. provvede ad assicurare i professionisti incaricati comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede dell'ambulatorio, sempreché agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 18.

2. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo.

3. I chimici, professionalmente esposti a radiazioni ionizzanti a causa delle attività espletate ai sensi del presente accordo, sono assicurati ai sensi di legge, contro i rischi derivanti da tali radiazioni. È altresì assicurato ai sensi di legge il professionista che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.

Art. 15.

Prolungamento dell'orario di servizio

1. Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il professionista si trovi nella necessità di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovrà richiedere specifica autorizzazione alla U.S.L., la quale provvederà altresì ad indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio.

2. Al professionista interessato, sarà corrisposto il compenso orario di cui all'art. 16.

Art. 16.

Trattamento economico

1. Ai professionisti incaricati ai sensi del presente accordo spetta, per ogni ora di attività effettivamente svolta, il compenso di L. 16.000, come onorario professionale di base.

2. Il compenso anzidetto, al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea è incrementato di L. 480. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianità di laurea.

3. Al chimico incaricato, il quale svolga esclusivamente l'attività di cui all'art. 1 del presente accordo e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità oraria di piena disponibilità nella misura di L. 2.500.

4. L'indennità di piena disponibilità è incrementata di L. 250 per ogni quadriennio di anzianità di laurea. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianità di laurea.

5. Ai chimici incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge del 26 febbraio 1986, n. 38, e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con le seguenti specificazioni:

a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;

b) tenuto conto che si tratta del primo accordo nazionale sottoscritto con la categoria dei chimici in data 3 febbraio 1988 il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1987 e termina il mese di aprile 1988; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1° maggio 1988;

c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/1986 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986, è rappresentato dall'onorario professionale orario iniziale nella misura stabilita dal comma 1 moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili. In sede di prima attribuzione delle quote, la base di calcolo è ovviamente costituita dai soli compensi tabellari iniziali.

6. Le quote di cui al comma 5 non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma 7.

7. Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennità integrativa speciale.

8. Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attività ai sensi del presente accordo per conto di più UU.SS.LL., l'onere delle quote di carovita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera *c)* del comma 5, proporzionalmente tra le UU.SS.LL. interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessorato regionale alla sanità.

9. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza.

10. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai chimici si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.

11. È vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.

12. Sui compensi di cui ai commi 1 e 2 le UU.SS.LL. trattengono mensilmente una somma pari all'11,90% (undici e novanta per cento) che versano con cadenza trimestrale al Consiglio nazionale dei chimici.

13. Il Consiglio nazionale dei chimici, a sua volta, provvederà a trasferire le somme anzidette alla società di assicurazione con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto a stipulare apposita polizza di assicurazione sulla vita in favore, nominativamente, di tutti i chimici incaricati.

14. Il chimico che non intende essere assoggettato alla trattenuta di cui al comma 12 può in ogni momento farne formale richiesta alla U.S.L. competente dandone contestuale comunicazione alla compagnia assicuratrice.

15. La trattenuta in questione sarà effettuata a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Art. 17.

Indennità di rischio

1. Al professionista convenzionato è corrisposta una indennità di rischio con le modalità e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso gli ospedali pubblici.

2. Non spetta l'indennità di rischio al professionista che comunque la percepisca in base ad altro rapporto lavorativo.

Art. 18.

Rimborso spese di accesso

1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente.

2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il professionista abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'U.S.L.

3. La misura del rimborso spese sarà proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune più vicino a quello sede del presidio. Rimarrà invece invariata qualora il professionista trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Art. 19.

Riscossione delle quote sindacali

1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle UU.SS.LL. presso le quali i professionisti prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati è inviato l'elenco dei professionisti a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con l'indicazione dell'importo delle relative quote.

2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari.

3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

Art. 20.

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo.

NORMA TRANSITORIA

1. In fase di prima attuazione del presente accordo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle graduatorie regionali di cui all'art. 2 è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo medesimo. In sede locale saranno concordati termini ridotti per lo svolgimento delle procedure stabilite per rendere definitive le graduatorie.

2. Le graduatorie da valere per l'anno 1989 possono essere utilizzate anche per il conferimento di incarichi nel corso dell'anno 1988.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

1. Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

1. Le parti chiariscono che le dizioni «regione», «amministrazione regionale», «giunta regionale», «assessore regionale», «assessore regionale alla sanità» usate nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e di Bolzano.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3

1. Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'ANCI regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'ANCI non risulti costituita.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4

1. Le parti raccomandano che l'insediamento della commissione prevista dall'art. 11 avvenga entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5

1. Le parti si impegnano ad una puntuale applicazione dell'art. 1 perseguendo il raggiungimento delle finalità pubbliche istituzionali delle UU.SS.LL.

NORMA FINALE

1. Sono confermati, anche in deroga al limite di età di cui all'art. 2 e ricadono nella disciplina stabilita dal presente accordo, i rapporti convenzionali legittimamente instaurati ed esistenti alla data del 3 febbraio 1988 tra i chimici e le unità sanitarie locali i quali comportino svolgimento di attività professionale nei presidi direttamente gestiti dalle UU.SS.LL.

2. A tal fine i chimici interessati devono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, inviare alle competenti UU.SS.LL. esplicita comunicazione di conferma.

ALLEGATO *A*

All'assessorato alla sanità della regione ....

OGGETTO: Domanda di inclusione nella graduatoria della regione .... per il conferimento degli incarichi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'accordo nazionale con i chimici ambulatoriali.

Il sottoscritto dott. ....
nato a .... (prov. di ....)
il .... residente in......................... (prov. di ....)
via .... n. .... c.a.p. .... tel. ....
laureato in ...., iscritto all'ordine dei chimici in data ...., chiede, ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale per i chimici ambulatoriali di essere incluso per l'anno .... nella graduatoria relativa alla regione .... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea documentazione.

Data ....

Firma ....

☐ Foglio notizie da allegare alla domanda di inclusione nella graduatoria per l'anno ....

☐ Foglio notizie da compilare annualmente da parte dei chimici incaricati

Il sottoscritto (cognome) .... (nome) ....
nato il .... a.............................. (prov. di ....)
con recapito professionale in .... via .... n. ....
c.a.p. .... tel. ....

Dichiara

di possedere i seguenti titoli:

A) TITOLI ACCADEMICI

1) *Laurea:*

laurea in .... con voto .... conseguita il .... presso l'Università di ....;

2) *Specializzazioni:*

specializzazione in .... conseguita il......................... presso l'Università di ....;

specializzazione in .... conseguita il......................... presso l'Università di ....;

specializzazione in .... conseguita il......................... presso l'Università di ....;

3) *Libere docenze:*

docenza in .... conseguita il .... presso l'Università di ....;

docenza in .... conseguita il .... presso l'Università di ....

B) TITOLI DI STUDIO

Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline di cui all'elenco allegato *B* o altra disciplina attinente alla professione di chimico, di durata non inferiore a 30 ore, documentati da attestazione di presenza e di profitto (non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione). I corsi sono valutabili se organizzati dal Servizio sanitario nazionale o da università. Alle medesime condizioni sono altresì valutabili i corsi tenuti da organizzazioni sanitarie private, purché preventivamente accreditati con atto formale dell'Ordine nazionale dei chimici e tale circostanza risulti nell'attestato finale.

Corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore .... presso ....;

corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore .... presso ....;

corso in .... seguito dal .... al .... per complessive ore .... presso ....

C) TITOLI DI CARRIERA

1) *Servizio prestato in qualità di chimico presso*..............................

dal .... al .... presso.................................. con la qualifica di ....;

dal .... al .... presso.................................. con la qualifica di ....;

dal .... al .... presso.................................. con la qualifica di ....;

dal .... al .... presso.................................. con la qualifica di ....

2) *Idoneità in pubblici concorsi:*

concorso a .... presso ....

D) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO

Attività professionale successiva all'iscrizione all'albo professionale.

1) *Presso laboratori gestiti da amministrazioni pubbliche o equiparate:*

denominazione .... località.............................. dal .... al ....;

denominazione .... località.............................. dal .... al ....;

denominazione .... località.............................. dal .... al ....;

denominazione .... località.............................. dal .... al ....

2) *Presso laboratori di analisi privati:*

denominazione .... località . . . .
dal .... al ....;
denominazione .... località . . . .
dal .... al ....

E) ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE CON DECORRENZA DAL ....

Dichiara ancora di (barrare la voce che interessa):

a) Aver rapporto di lavoro subordinato presso enti od organismi pubblici o privati con divieto di libero esercizio professionale [si] [no]

b) Avere impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/78 per il personale a tempo pieno del S.S.N. [si] [no]

c) Operare a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione [si] [no]

d) Essere titolare di un rapporto di convenzione esterna con UU.SS.LL. [si] [no]

e) Avere una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche [si] [no]

f) Essere titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione [si] [no]

Dichiara altresì

di percepire indennità di rischio in base ad altro accordo lavorativo [si] [no]
(in caso di risposta affermativa indicare il tipo di attività svolta e la misura dell'indennità percepita)...
....
....

Dichiara infine

di percepire ad altro titolo: quote di caro-vita [si] [no]

indennità integrativa speciale [si] [no]

Data..

Firma..

Il sottoscritto allega la documentazione in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo e comprovante quanto da lui dichiarato nel presente foglio notizie:

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
5) ....
6) ....
7) ....
8) ....
9) ....
10) ....
11) ....
12) ....

Data ....

Firma per esteso ....

N.B. — Il presente foglio notizie, se utilizzato per le comunicazioni che annualmente i titolari d'incarico devono fornire ai sensi dell'art. 7, deve essere inviato all'unità sanitaria locale e all'assessorato regionale alla sanità competenti.

ALLEGATO *B*

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO.

A) TITOLI ACCADEMICI

1) *Laurea in chimica o chimica industriale:*

voto di laurea 110 e lode . . . . punti 4,00
voto di laurea 110. . . . . » 2,00
voto di laurea da 100 a 109. . . . . » 1,00
voto di laurea da 90 a 99 . . . . » 0,50

2) *Specializzazioni nelle discipline di cui all'allegato elenco:*

per la prima specializzazione. . . . . punti 0,50
per ogni ulteriore specializzazione . . . . » 0,40

3) *Libere docenze nelle discipline di cui all'elenco citato al punto 2):*

per la prima libera docenza . . . . punti 1,00
per ogni ulteriore libera docenza . . . . » 0,80

All'aspirante che nella stessa disciplina abbia conseguito la specializzazione e la libera docenza verrà attribuito il punteggio maggiore.

B) TITOLI DI STUDIO

Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline di cui all'elenco allegato o altra disciplina attinente alla professione di chimico, di durata non inferiore a 30 ore, documentati da attestazione di presenza e di profitto (non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione). I corsi sono valutabili se organizzati dal Servizio sanitario nazionale o da università. Alle medesime condizioni sono altresì valutabili i corsi tenuti da organizzazioni sanitarie private purché preventivamente accreditati con atto formale dell'Ordine dei chimici e tale circostanza risulti nell'attestato finale:

per ciascun corso . . . . punti 0,10

C) TITOLI DI CARRIERA

Servizio prestato in qualità di chimico presso UU.SS.LL., istituti universitari, ospedali pubblici o privati equiparati ai sensi di legge, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, enti e istituti pubblici di ricerca, Istituto superiore di sanità:

1) Direttore, dirigente di laboratorio, professore ordinario o qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni:

titolare . . . . punti 8,40
incaricato . . . . » 6

2) Coadiutore, professore associato o qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni:

titolare . . . . punti 4,80
incaricato . . . . » 3

3) Collaboratore, professore incaricato o qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni:

titolare . . . . punti 2,40
incaricato . . . . » 1,50

— Il punteggio fisso relativo alla valutazione dei titoli di carriera va attribuito ai soli vincitori di concorsi ai relativi posti o regolarmente officiati nelle specifiche qualifiche con nomina rettorale o del consiglio di amministrazione o degli organi competenti, e sempreché gli interessati dimostrino di aver ricoperto l'incarico complessivamente per almeno 12 mesi.

— L'aver ottenuto qualifiche di idoneità in pubblici concorsi comporta *una tantum* il riconoscimento di un punteggio pari ad 1/8 del punteggio previsto per i corrispondenti titoli di carriera, nel caso che l'interessato non abbia ricoperto il posto per il quale ha concorso. Tale criterio si applica anche a quei chimici che, pur avendo ricoperto il posto a seguito di concorso, abbiano svolto le relative funzioni per un periodo inferiore a mesi 12.

— All'aspirante che sia contemporaneamente in possesso di più titoli di carriera verrà valutato il titolo che comporta il punteggio più alto.

— Le qualifiche di dirigente, coadiutore, collaboratore nonché quelle corrispondenti presso pubbliche amministrazioni vanno determinate in base alla posizione funzionale risultante dai quadri del personale assunto con rapporto di pubblico impiego a seguito di concorso.

— Gli interessati dovranno esibire valida documentazione rilasciata dai competenti organi, in cui siano specificati gli estremi dei provvedimenti di nomina e la relativa decorrenza, nonché la qualifica attribuita.

D) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO

1) Attività professionale di chimico, successiva all'iscrizione all'albo professionale, svolta presso laboratori gestiti da amministrazioni pubbliche o equiparate . . . punti 1,20

2) attività professionale di chimico successiva all'iscrizione all'albo, svolta presso laboratori di analisi privati . . . . » 0,80

— Il punteggio per i titoli professionali e di servizio di cui al presente punto *D)*, è da computare in riferimento ad ogni anno di attività ed è frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non è cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tale caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.

E) ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI

per ogni anno. . . . . punti 0,10

— Il punteggio previsto per l'anzianità di iscrizione all'ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed è frazionabile in dodicesimi. Frazioni di mese superiori a 15 giorni sono computate come mese intero.

NORME DI APPLICAZIONE

L'aspirante all'incarico, ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve produrre idonea documentazione rilasciata dai competenti organi; per quanto si riferisce alla certificazione relativa ai titoli professionali e di servizio di cui al punto *D*, n. 2, essa è rilasciata dall'ordine dei chimici dopo aver acquisito dagli interessati l'indispensabile documentazione probatoria.

ELENCO DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE DI SPECIALIZZAZIONE

1) Igiene
2) Scienze dell'alimentazione
3) Endocrinologia sperimentale
4) Tecnologie alimentari
5) Biologia applicata
6) Biologia sanitaria
7) Scienze e tecniche cosmetiche
8) Biochimica e chimica clinica
9) Tossicologia forense
10) Analisi chimico-cliniche e microbiologia
11) Biochimica marina
12) Conserve alimentari di origine vegetale
13) Istochimica e citochimica

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto dottor.......................................
nato a .... (prov. ....)
il .... residente in..
(prov. ....) c.a.p. .... via/piazza...............................
n. .... ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Dichiaro

sotto la mia responsabilità di non trovarmi in alcuna delle posizioni di incompatibilità di cui all'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale con i chimici ambulatoriali reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1988, n. 255.

Dichiaro inoltre di svolgere altre attività per complessive ore settimanali .... presso:

1) ....
2) ....
3) ....

Il dichiarante

....

L'anno millenovecento .... addì ....
del mese di .... avanti a me ....
è compars... sig. ....
della cui identità sono certo, per ....
....
...l... quale, dopo essere stat... da me ammonit... sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, mi ha reso la suestesa dichiarazione, sottoscrivendola in mia presenza.

....
(firma dell'incaricato)

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I CHIMICI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IL 13 FEBBRAIO 1988.

Ministro della sanità: DONAT CATTIN

Per il Ministro del lavoro: ROCELLI

Ministro del tesoro: AMATO

Regioni:

Veneto: BOGONI
Toscana: BENELLI
Piemonte: MACCARI
Per Emilia-Romagna: ONETO
Lazio: ZIANTONI
Umbria: GUIDI
Calabria: TRENTO

A.N.C.I:
MORUZZI
BELCASTRO
ACOCELLA
FREDDI
BACCOMO
PANELLA

U.N.C.E.M.:
POLI
GONZI

S.I.CHI.L.P.: RIBEZZO

U.SIN.C.I.: RAMPINO

Consiglio nazionale chimici: RAMPINO

NOTE ALL'ACCORDO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale).* — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina della incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle Regioni, previa domanda motivata all'Unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla presentazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle Unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta Federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'Ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione

della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289».

— Il R.D. n. 842/1928 reca: «Ordinamento della professione del chimico».

— La legge n. 897/1938 reca: «Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi».

— La legge n. 689/1957 reca: «Tariffario delle prestazioni professionali dei chimici».

— La legge n. 56/1975 reca: «Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici».

Note all'art. 4:

— Per l'intero testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 47 della legge n. 833/1978 è il seguente:

«Art. 47 *(Personale dipendente).* — Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.

In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13, la gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipendente sotto il profilo funzionale disciplinare e retributivo.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;

2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;

3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'art. 42. Con legge regionale sono stabilite le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività;

5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;

6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;

7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unità sanitarie locali.

Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:

1) criteri generali per l'istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;

2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;

3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilità del personale;

4) disposizione per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per l'efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;

5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.

I predetti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:

a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'art. 41 o in quelle convenzionate a norma dell'art. 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969;

b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;

c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma previo concorso, riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.

Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.

In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente dell Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

È fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico

previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta salva l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso l'organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale».

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 47 della legge n. 833/1978 si veda nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme) è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla certificazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

Note all'art. 16:

— La legge n. 38/1986 reca: «Disposizioni in materia di indennità di contingenza».

— Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87) è il seguente:

«Art. 16 *(Modifica del meccanismo dell'indennità integrativa speciale)*. — 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita è modificato come segue:

a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento è arrotondato sulla seconda cifra decimale;

b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.

I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.

La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello anno lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, più l'indennità integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;

c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1° maggio 1986;

d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio è determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00.

2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalità e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennità di contingenza.

3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sarà assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni».

88G0313

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 1988.

Rideterminazione delle dotazioni organiche della sesta e quarta qualifica funzionale del ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 30 della legge 25 febbraio 1987, che prevede la rideterminazione della dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella misura del 10% del numero del personale presente nel ruolo di cui al decreto interministeriale 21 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1982 n. 298;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro del 29 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1987 che ha ripartito i venticinque posti aumentati conformemente al precedente comma rispettivamente in sei posti per il livello sesto e diciannove posti per il livello quarto;

Considerata pertanto la necessità di rideterminare il contingente complessivo di tali qualifiche, tenuto conto delle nuove esigenze funzionali della Direzione generale derivanti dalla riorganizzazione dei servizi e di uffici che necessitano di personale maggiormente qualificato professionalmente per svolgere delicate mansioni sia nell'ambito del servizio informazioni e del servizio dell'editoria per l'attuazione degli articoli 5 e 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernenti la pubblicità delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Le dotazioni organiche della sesta e quarta qualifica funzionale del ruolo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati come segue:

Livello	Numero dei posti
VI	113
IV	38

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1988

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MISASI

Il Ministro del Tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì il 5 luglio 1988
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 267

88A2889

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 1988, n. 256.

Modalità e termini per lo scambio di dati e notizie tra il Ministero delle finanze, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L., in attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Rilevato che, come previsto dall'art. 9 del citato decreto-legge n. 536, i Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, devono procedere all'emanazione di un decreto contenente i termini e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e 2 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 536 per il reciproco scambio di dati e notizie fra l'Amministrazione finanziaria, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L.;

Decretano:

Art. 1.

Dati provenienti dall'archivio anagrafico contenente i numeri di codice fiscale

Il Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari rende disponibili all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L., i dati relativi ai soggetti in possesso del codice fiscale.

Art. 2.

Dati provenienti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e dalle dichiarazioni degli enti previdenziali

Il Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette rende disponibili all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. i dati relativi al riepilogo generale dei quadri contenuti nei modelli 770 presentati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta.

L'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. rendono disponibili al Centro informativo delle imposte dirette, per l'utilizzo nell'ambito dell'anagrafe tributaria, i dati, su base annua, per ciascun datore di lavoro, relativi al numero dei dipendenti, alle retribuzioni imponibili e a quelle non imponibili, ai contributi dovuti ed al saldo versato, nonché, su richiesta dello stesso Centro informativo, i dettagli, a livello dei singoli dipendenti, dei dati contenuti nelle rilevazioni annuali.

L'I.N.A.I.L. rende disponibili al Centro informativo delle imposte dirette ed all'I.N.P.S. i dati relativi ai soggetti ai quali sono state corrisposte indennità e rendite a seguito di infortuni.

I dati risultanti dalla fase di acquisizione sono resi disponibili dal semestre successivo a quello di rilevazione.

Art. 3.

Campione di valutazione del fatturato I.V.A.

Il Centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari rende disponibile all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.I.L., per ciascun anno d'imposta, l'elenco dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione I.V.A. e, successivamente, i dati relativi al fatturato I.V.A. delle aziende sulla base di un campione individuato dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L.

La formazione del campione avviene periodicamente secondo i seguenti criteri:

a) elenco dei soggetti individuati per codice fiscale;

b) categorie di soggetti individuati per codice di attività indicata nella dichiarazione I.V.A.;

c) soggetti appartenenti ad una o più province;

d) soggetti compresi in determinate fasce di volume d'affari.

I dati relativi all'elenco verranno forniti entro sei mesi dal completamento dell'acquisizione degli stessi da parte del Centro informativo e quelli relativi al fatturato dichiarato entro tre mesi dalla richiesta con l'annotazione delle dichiarazioni risultate irregolari ai controlli formali.

Art. 4.

Dati relativi alle dichiarazioni dei redditi

Il Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette rende disponibili all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.I.L. i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni di cui all'art. 69, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rilevati dal quadro N e, su richiesta, individuata attraverso codici fiscali, i dati analitici dei quadri interni della dichiarazione, così come risultano dalla fase di acquisizione.

I dati acquisiti in ciascun semestre saranno forniti dal semestre successivo.

Art. 5.

Comunicazioni di dati e notizie relative agli accertamenti

L'Amministrazione finanziaria, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. si comunicano reciprocamente dati e notizie circa gli accertamenti effettuati da ciascuna amministrazione.

Art. 6.

Specifiche tecniche e modalità operative

In attesa della realizzazione di collegamenti telematici, i dati di cui al presente decreto sono resi disponibili da ciascuna amministrazione su supporti magnetici.

Le specifiche tecniche dei supporti magnetici e le modalità operative verranno concordate tra l'Amministrazione finanziaria ed i singoli enti previdenziali.

Art. 7.

Utilizzo dei dati

I dati oggetto dell'informazione potranno essere utilizzati anche al fine di attivare procedure di accertamento da perfezionare attraverso i riscontri documentali e di contraddittorio previsti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione o ente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 giugno 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 536/1987, è il seguente:

«Art. 9. — 1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 [si veda nelle note alle premesse], l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:

a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta, nonché dati rilevati ai fini contributivi;

b) al fatturato I.V.A. denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui più elevate siano le possibilità di ommissioni o irregolarità;

c) alle dichiarazioni di cui all'art. 69, comma secondo, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni [si veda la nota all'art. 4].

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.

3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Le comunicazioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale».

L'art. 18 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n. 1124/1965, richiamato nel comma 4 dell'articolo soprariportato, è così formulato:

«Art. 18. — Ai fini dell'applicazione del presente titolo i comuni debbono trasmettere mensilmente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'Istituto predetto le camere di commercio, industria e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva circoscrizione».

Note alle premesse:

— I primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) così dispongono:

«1. I datori di lavoro non agricoli versano entro i termini unificati, in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta, e quelle dovute a gestioni previdenziali ed

assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello è approvato con il decreto di cui al comma 1».

— Per il testo dell'art. 9 del D.L. n. 536/1987 si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 4:

La lettera *(b)* del secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) prevede che i centri di servizio formino annualmente per ciascun comune compreso nella propria circoscrizione un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni, da inviare per la pubblicazione agli uffici delle imposte territorialmente competenti.

88G0311

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 luglio 1988.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Sezione di credito agrario di miglioramento, ad estendere la propria competenza in materia di credito agrario all'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, in virtù della quale gli istituti di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760 e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'Istituto a svolgere la propria attività nel più vasto ambito territoriale;

Visto il decreto ministeriale n. 442456/58 del 3 ottobre 1987 con il quale sono stati determinati i criteri e le condizioni per l'attuazione della provvidenza legislativa;

Vista l'istanza avanzata dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Sezione di credito agrario di miglioramento, diretta ad ottenere, ai sensi della citata legge n. 646/86, un ampliamento della propria zona di competenza territoriale;

Accertata l'idoneità dell'Istituto istante a svolgere le proprie attività istituzionali nel più vasto ambito territoriale richiesto;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Sezione di credito agrario di miglioramento, ferma restando per il medesimo la competenza territoriale vigente alla data del presente decreto, è autorizzato, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nei limiti di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

88A2902

DECRETO 6 luglio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 luglio 1988 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 ottobre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.250 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di 5 centesimi.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 luglio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1988
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 220

88A2890

DECRETO 6 luglio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 15 luglio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 16 gennaio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 luglio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1988
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 221

88A2891

DECRETO 6 luglio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con

le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 15 luglio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquàttro giorni con scadenza il 14 luglio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 luglio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1988
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 222

88A2892

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 giugno 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di tassi di premio unico d'inventario e del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Attivo speciale Midaduomo», presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 settembre 1987, e le successive integrazioni e modificazioni in data 21 gennaio, 29 febbraio e 10 marzo 1988 della MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, dei tassi di premio unico d'inventario nonché del testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Attivo speciale Midaduomo»;

Vista la lettera n. 821415 in data 8 aprile 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza, i tassi di premio unico d'inventario ed il testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Attivo speciale Midaduomo», presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano:

tariffa n. 501 - assicurazione mista, a premio annuo costante, con raddoppio del capitale in caso di morte;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla suindicata tariffa n. 501;

regolamento della gestione denominata «Attivo speciale Midaduomo»;

condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio qualora l'ammontare del premio annuo pagato ecceda l'importo di L. 1.000.000;

tassi di premio unico di inventario da adottare per la rivalutazione delle prestazioni garantite dalla suddetta tariffa n. 510.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2852

DECRETO 24 giugno 1988.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di tassi di premio unico d'inventario e del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Attivo speciale Midabeille», presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Abeille-Paix Vie - Compagnia di assicurazioni sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 settembre 1987, e le successive integrazioni e modificazioni in data 22 gennaio, 29 febbraio e 31 marzo 1988 della rappresentanza generale per l'Italia della Abeille-Paix Vie - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, dei tassi di premio unico d'inventario, nonché del testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Attivo speciale Midabeille»;

Vista la lettera n. 821441 in data 12 aprile 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza, i tassi di premio unico d'inventario ed il testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Attivo speciale Midabeille», presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Abeille-Paix Vie - Compagnia di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

tariffa n. 4/2 CM - assicurazione mista, a premio annuo costante, con raddoppio del capitale in caso di morte;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla suindicata tariffa n. 4/2 CM;

regolamento della gestione denominata «Attivo speciale Midabeille»;

condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio qualora l'ammontare del premio annuo pagato ecceda l'importo di L. 1.000.000;

tassi di premio unico di inventario da adottare per la rivalutazione delle prestazioni garantite dalla suddetta tariffa n. 4/2 CM.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2853

DECRETO 27 giugno 1988.

Modificazione alla clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite, applicata ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentata da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visti i decreti ministeriali del 6 ottobre 1981, n. 13541; del 18 ottobre 1983, n. 15216; del 7 agosto 1984, n. 15622; del 3 luglio 1985, n. 16210 e del 12 dicembre 1985, n. 16471, con i quali sono state approvate, tra l'altro, condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione da applicare ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze;

Vista la domanda in data 28 dicembre 1987 e la successiva modificazione in data 10 marzo 1988 con la quale La Fondiaria assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione del nuovo testo del primo comma del punto *A* della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti ministeriali;

Vista la lettera n. 821338 del 31 marzo 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti ministeriali citati nelle premesse è approvato in nuovo testo del primo comma del punto *A* «Misure di rivalutazione» della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle sottoelencate tariffe di assicurazione sulla vita in vigore secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo:

tariffa n. 32-F: assicurazione mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 6 ottobre 1981;

tariffa n. 2-FB: assicurazione a vita intera, a premio annuo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

tariffa n. 3-F: assicurazione a vita intera, a premio unico, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

tariffa n. 36-FB: assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

tariffa n. 31-FB: assicurazione mista a premio annuo rivalutabile con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

tariffa n. 31-FCB: assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

tariffa n. 31-FCR: assicurazione mista con accrescimento automatico del 3% annuo composto, a premio annuo rivalutabile, approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

tariffa n. 31-FKB: assicurazione mista con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza e premio annuo decrescente del 5% dell'importo iniziale, a decorrere del sesto anno, e di un ulteriore 5% a decorrere dall'undicesimo anno, approvata con decreto ministeriale del 3 luglio 1985;

tariffa n. 41-FB: assicurazione mista a premio annuo rivalutabile con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, combinata con una temporanea complementare a capitale decrescente, approvata con decreto ministeriale del 12 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2901

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 giugno 1988.

Recepimento della risoluzione del Consiglio delle Comunità europee 20 dicembre 1985 per l'estensione ai cittadini di tutti gli Stati membri della CEE del libero ingresso ai musei italiani.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332, art. 1, punto 4, che consente il libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato ai cittadini italiani;

Vista la risoluzione comunitaria del 20 dicembre 1985 con la quale i Ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in seno al Consiglio delle Comunità europee, hanno convenuto di estendere ai cittadini di tutti gli Stati membri della CEE il libero ingresso ai musei italiani così come previsto dal succitato art. 1 della legge n. 332/85;

Considerata l'opportunità di accogliere la suddetta risoluzione;

Decreta:

Si recepisce in ambito nazionale la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 20 dicembre 1985 e si consente ai cittadini di tutti gli Stati membri della CEE il libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato italiano, così come previsto dall'art. 1 della legge 27 giugno 1985, n. 332.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1988

Il Ministro: BONO PARRINO

88A2900

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 luglio 1988.

Affidamento di incarico per la lotta agli incendi boschivi. (Ordinanza n. 1494/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, concernente la costituzione del Fondo per la protezione civile;

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, che attribuisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile poteri in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato;

Considerato che con la stagione estiva si ripresenta il pericolo di incendi boschivi, specialmente in alcune regioni a più alto rischio, quali la Sardegna, la Sicilia e il Lazio;

Ravvisata la necessità di assicurare anche per l'anno in corso un adeguato contributo alla campagna antincendi, attraverso la ricognizione aerea delle zone interessate e la organizzazione del concorso di elicotteri ed aerei per lo spegnimento degli incendi in Sardegna;

Accertata la indisponibilità di personale esperto, per effetto del ricollocamento in ausiliaria dei colonnelli Giorgio Fiore e Pietro Grisaffi, che hanno assicurato tale servizio negli anni decorsi e della mancata sostituzione con altri ufficiali esperti in detto settore;

Valutato essenziale assicurare comunque la completa attuazione di ogni attività connessa alla campagna antincendi ed individuati nei due colonnelli innanzi citati le uniche persone fornite della necessaria esperienza, indispensabile allo scopo;

Ritenuto di dover adeguatamente compensare le prestazioni richieste ai prefati ufficiali, per il periodo di prevedibile impiego, dal 1° luglio al 30 settembre 1988, con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Acquisito il preventivo assenso degli interessati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I colonnelli aus. Giorgio Fiore e Pietro Grisaffi sono incaricati, per il periodo 1° luglio-30 settembre 1988, di organizzare la ricognizione aerea delle zone del territorio nazionale indicate in premessa e di coordinare l'impiego dei mezzi per la lotta agli incendi boschivi in Sardegna, su direttive impartite dal Centro operativo aereo unificato del Dipartimento per la protezione civile.

Art. 2.

Il col. Giorgio Fiore è destinato alla sede di Cagliari ed il col. Pietro Grisaffi è destinato a quella di Roma.

Art. 3.

A ciascuno degli ufficiali di cui ai precedenti articoli viene attribuito un compenso forfettario mensile omnicomprensivo pari a novantacinque ore di lavoro straordinario nella misura prevista per la qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione statale. Agli stessi è dovuto, inoltre, il trattamento di missione per raggiungere la sede di destinazione e per i servizi svolti fuori dalla sede stessa, con i criteri e le modalità previsti dalla vigente normativa, per la qualifica indicata nel presente articolo.

Art. 4.

Gli oneri relativi, presuntivamente calcolati in L. 15.500.000, gravano sul Fondo citato in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2912

ORDINANZA 6 luglio 1988.

Misure dirette al ripristino degli immobili destinati ad attività sociali, danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1497/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984 e n. 215 del 6 agosto 1984, le quali disciplinano gli interventi cosiddetti di riattazione con particolare riferimento alle unità abitative;

Viste le proprie ordinanze n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 e n. 1025/FPC/ZA del 20 giugno 1987, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987 e n. 160 dell'11 luglio 1987, le quali disciplinano gli interventi di riparazione e ricostruzione per le unità abitative;

Ravvisata l'opportunità di venire incontro alle numerose richieste tese alla estensione dei benefici disposti con le ordinanze sopra citate ai fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 destinati ad usi diversi dall'abitazione, consentendo il ripristino delle unità immobiliari, di proprietà privata, destinate ad attività sociali senza scopo di lucro, in considerazione dell'elevato interesse sociale ad agevolare il recupero e la riutilizzazione di tali unità immobiliari;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I benefici previsti dall'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 sono estesi alle unità immobiliari, di proprietà privata, destinate ad attività sociali senza scopo di lucro, danneggiate dal sisma del 7 e 11 maggio 1984.

L'esistenza dell'attività al momento del sisma dovrà essere certificata dal sindaco.

Art. 2.

Le domande di contributo devono essere presentate al sindaco, in carta semplice, entro novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

I relativi progetti saranno presentati nei successivi centottanta giorni.

Art. 3.

La disciplina tecnica e procedurale per accedere ai contributi è quella prevista per la riattazione, o, nel caso sussistano le condizioni tecniche, quella per la riparazione o ricostruzione.

Art. 4.

L'entità del contributo sarà determinata secondo i criteri dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA o dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA a seconda che trattasi di riattazione o riparazione o ricostruzione, con le seguenti modifiche:

1) in caso di riattazione non si applica il limite di contributo complessivo di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA; restano validi i previsti limiti a metro quadrato;

2) in caso di riparazione o ricostruzione, con riferimento all'ordinanza n. 905/FPC/ZA, non si applicano:

a) la riduzione di contributo per le ulteriori unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1, punto *b)*, e all'art. 3, comma 1, punto *b)*;

b) i limiti di superficie di cui all'art. 2, comma 4;

c) il comma 5 e il comma 7 dell'art. 2;

d) il limite del 40% di cui all'art. 2, comma 6; non sono, però, finanziabili le superfici non preesistenti al momento del sisma.

Art. 5.

La destinazione d'uso degli immobili fruenti dei benefici della presente ordinanza è vincolata, a far data dalla fine lavori, per cinque anni in caso di riattazione e per quindici anni in caso di riparazione o ricostruzione; il mutamento anticipato della destinazione d'uso comporta la restituzione del contributo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2913

ORDINANZA 6 luglio 1988.

Misure dirette a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi in Sardegna. (Ordinanza n. 1498/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il telegramma in data 1° giugno 1988 con il quale l'assessore per la difesa dell'ambiente della regione Sardegna rappresenta l'assoluta necessità di interventi eccezionali per lo spegnimento degli incendi boschivi scoppiati in alcune zone del territorio dell'isola, favoriti da particolari condizioni metereologiche e dalla siccità in atto;

Tenuto conto del fatto che sono ancora in fase di attuazione le procedure per l'assunzione e la qualificazione del personale previsto dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, che istituisce il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e pertanto permane la situazione di emergenza degli anni decorsi, essendo le strutture regionali esistenti impossibilitate ad assicurare adeguate azioni preventive e di intervento per lo spegnimento degli incendi boschivi;

Considerato che negli scorsi anni 1984, 1985, 1986 e 1987, anche per effetto delle misure eccezionali disposte con relative ordinanze, si è conseguito un ottimo risultato che ha sensibilmente ridotto la superficie boscata percorsa dal fuoco nella regione Sardegna e che inoltre la massa legnosa distrutta o danneggiata si è notevolmente ridotta negli anni succitati;

Considerato, inoltre, che, nel corso della riunione tenutasi in data 20 giugno c.a. con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della regione Sardegna, è emersa l'esigenza di predisporre interventi straordinari per far fronte agli incendi boschivi in Sardegna attraverso il potenziamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato nell'isola;

Ravvisata, pertanto, la necessità di intervenire anche nella attuale stagione estiva, sia per salvaguardare il patrimonio boschivo, sia per assicurare maggiore tutela alla pubblica e privata incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni *contraria norma:*

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse con il ripetersi di incendi boschivi di notevole estensione in Sardegna si autorizza, dal 15 luglio 1988 al 15 settembre 1988:

a) il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare, in deroga al divieto di assunzione previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e per periodi da venti a sessanta giorni intercorrenti dalla data del 10 luglio 1988 al 10 settembre 1988 fino a cinquecento vigili del fuoco inseriti negli appositi elenchi dei vigili del fuoco volontari dei comandi provinciali della Sardegna.

Delle predette unità quattrocento saranno impiegate nelle basi operative regionali affidate alla responsabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle dirette dipendenze di personale permanente dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comandato a prestare servizio presso le basi operative medesime;

b) il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ad inviare, secondo le necessità connesse al piano operativo regionale, personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la costituzione dei centri operativi provinciali (C.O.P.) e del centro operativo regionale (C.O.R.) e ad erogare al personale tecnico e amministrativo i compensi per il lavoro straordinario che esso svolgerà oltre i turni ordinari di servizio e per quello svolto ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;

c) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato, ad inviare in Sardegna ventidue guardie forestali, ivi compreso il supporto, quattro sottufficiali e due ispettori ufficiali per la costituzione della base operativa affidata alla responsabilità del Corpo forestale dello Stato;

d) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Corpo forestale dello Stato, ad inviare in Sardegna due ispettori ufficiali per le esigenze operative del centro operativo regionale (C.O.R.).

Art. 2.

La funzione del coordinamento delle attività antincendi, svolta dal centro operativo regionale della Sardegna, fermo restando l'apporto delle Forze armate, è integrata dal rappresentante delle forze statali operanti in Sardegna nella persona dell'ing. Matteo Accardi e, quale suo sostituto, dell'ing. Roberto Barzi, designati dal Ministero dell'interno, cui il direttore del centro farà riferimento per tutte le questioni concernenti l'attività straordinaria di spegnimento degli incendi nel periodo indicato all'art. 1.

Collabora alla funzione di coordinamento delle forze statali l'ispettore ufficiale dott. Pier Luigi Macco designato dal Corpo forestale dello Stato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in circa lire 3.900 milioni, si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna.

Roma, addì 6 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2914

ORDINANZA 8 luglio 1988.

Verifica e smaltimento dei rifiuti industriali nocivi stivati sulla motonave Zanoobia. (Ordinanza n. 1500/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988, concernente la nomina di un commissario *ad acta* per le operazioni di verifica e smaltimento dei residui industriali nocivi stivati nella motonave Zanoobia;

Ravvisata la necessità di procedere, senza ulteriori indugi, alle operazioni ora dette essendosi sufficientemente vagliate le misure volte ad assicurare la idoneità delle operazioni da effettuare ed essendosi altresì ampiamente garantita ogni altra esigenza della pubblica amministrazione;

Visto, infatti, il decreto n. 4/023/312 - EMER in data 25 maggio 1988 (repertorio n. 642 del 26 maggio 1988), riguardante la nomina di una commissione per la valutazione delle proposte elaborate da società specializzate sulla base di un capitolato predisposto dal commissario *ad acta*;

Vista la relazione datata 22 giugno 1988 redatta dal presidente della citata commissione, dalla quale risulta che tra le società specializzate nel settore della protezione ambientale, che hanno presentato offerte per lo smaltimento del carico tossico stivato nella motonave Zanoobia, solo due sono state ritenute idonee, ma che il costo delle stesse è previsto in misura oltremodo elevato ed esorbitante (oltre lire 15 miliardi) rispetto a quanto preventivato con ordinanza n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, nonché rispetto alla proposta fatta autonomamente pervenire, prima dell'avvio della procedura esplorativa, dalla società Castalia, convenzionata con questo ufficio per interventi di disinquinamento;

Ritenuto che, pertanto, si è appalesato opportuno richiedere alla società Castalia un aggiornamento della sua proposta alla luce del capitolato predisposto per la gara esplorativa;

Considerato che la proposta della società Castalia, pur adeguata al capitolato speciale, è comunque contenuta, con riguardo al costo, in importo ben più limitato ed essa è stata ritenuta congrua, sia dal punto di vista tecnico, che dal punto di vista economico, dal comitato tecnico amministrativo di cui al decreto ministeriale MPC-UL-04238 del 26 luglio 1984, richiamato dall'ordinanza n. 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986, e che, pertanto, essa è stata giudicata, altresì, la più conveniente per la pubblica amministrazione;

Visto lo schema di convenzione all'uopo predisposto ed accettato dalla S.p.a. Castalia;

Considerato che in detto schema e nel capitolato che lo integra sono previste adeguate garanzie sia in ordine alla idoneità delle operazioni, sia in ordine all'esatto adempimento delle prestazioni, sia in ordine al rispetto dei tempi di esecuzione, sia, infine, in ordine al contenimento del costo nelle previsioni contrattuali;

Ritenuto necessario, comunque, procedere ad una integrazione dello stanziamento predisposto con la citata ordinanza n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, fatta salva ogni azione di recupero nei confronti di responsabili;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le attività occorrenti per lo smaltimento dei rifiuti presenti a bordo della motonave Zanoobia, di bandiera siriana, ormeggiata nel porto di Genova, nonché per la bonifica della motonave stessa al termine delle operazioni di sbarco dei rifiuti, sono svolte sotto la diretta responsabilità e vigilanza del commissario *ad acta* di cui all'ordinanza n. 1471/FPC del 26 maggio 1988 ed eseguite dalla Castalia S.p.a.

Le attività di cui al comma precedente debbono avere inizio immediato.

Art. 2.

Il commissario *ad acta* è delegato alla stipula con la società Castalia di apposita convenzione, alle condizioni e secondo lo schema all'uopo predisposto.

Art. 3.

Il commissario *ad acta* riferirà, periodicamente, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, in ordine allo svolgimento delle operazioni.

Art. 4.

L'onere presunto di cui all'ordinanza n. 1471/FPC del 26 maggio 1988 è integrato dell'importo di lire 3.500.000.000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2915

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende

Il Senato della Repubblica, nella seduta pomeridiana del 7 luglio 1988, ha adottato la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del regolamento del Senato, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di svolgere un'indagine sulle condizioni di lavoro nelle aziende, con riguardo ai problemi della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. La commissione dovrà accertare:

a) quali siano state le strategie e le modalità tecnico-operative poste in essere dalla pubblica amministrazione per individuare la natura, la specificità e l'ampiezza del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali e da lavoro nell'economia cosiddetta «sommersa», nel lavoro illegittimo, negli appalti e subappalti e nel lavoro denunciato solo parzialmente ai fini assicurativi e previdenziali; quali le iniziative da intraprendere per accertare il fenomeno con la massima incisività e tempestività, distinguendolo per zone geografiche e settori di attività;

b) dimensioni e cause del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali e da lavoro dal 1979 ad oggi, con particolare riferimento alla tipologia delle imprese e delle attività produttive, alle sostanze presenti nel ciclo produttivo, ai processi di ristrutturazione aziendale e all'introduzione di nuove tecnologie, alle caratteristiche della manodopera impiegata, nonché al tipo di rapporto di lavoro, agli orari e ai ritmi dell'attività produttiva e complessivamente alle modalità di organizzazione e programmazione del processo produttivo;

c) la rispondenza della normazione primaria e secondaria alle finalità di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e da lavoro, di igiene degli ambienti e di sicurezza delle condizioni di lavoro; l'adeguamento delle normative tecniche in rapporto alla evoluzione delle tecnologie dei processi industriali e degli studi e delle applicazioni compiuti in altri Paesi; l'idoneità dell'attuale sistema sanzionatorio; le cause della mancata attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché della mancata attuazione delle altre disposizioni della stessa legge non aventi contenuti di immediata efficacia, quali, in particolare, la determinazione degli *standards* organizzativi dei servizi di prevenzione ai vari livelli, e il conseguente adeguamento degli organici; le misure adottate al fine di definire un completo sistema informativo e di consentire la mappatura dei rischi e l'istituzione generalizzata degli strumenti e documenti informativi previsti dalla legge n. 833 del 1978;

d) il tipo, il contenuto e le finalità dei poteri attribuiti dalla legislazione vigente alle amministrazioni ed agli enti preposti, analizzando altresì le modalità qualitative e quantitative del loro esercizio dal 1979 in poi, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, nonché l'esito dei procedimenti amministrativi di prevenzione e di repressione delle violazioni. In particolare, la commissione valuterà:

1) l'attività svolta dall'ispettorato del lavoro nell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi di categoria e sull'applicazione delle norme vigenti in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, nonché in tutte le altre materie ancora attribuite alla competenza dell'ispettorato ed incidenti, direttamente o indirettamente, sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;

2) l'attività svolta e i risultati conseguiti dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nelle materie stabilite dalla legge n. 833 del 1978;

3) l'attività svolta, in sede di prevenzione e vigilanza, dalle unità sanitarie locali e dagli altri soggetti previsti dalla legge stessa;

e) la quota di risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e dei bilanci delle regioni e degli enti locali, o di enti e società da essi dipendenti, destinata a favorire specificamente la realizzazione di misure di sicurezza sul lavoro e di igiene ambientale.

3. Nell'ambito degli accertamenti di cui al comma 2, la commissione dovrà riservare specifica attenzione alle aree del lavoro industriale in cui permangono condizioni ambientali e processi produttivi tali da esporre i lavoratori ad un alto rischio diretto e personale dell'integrità fisica.

4. La commissione ha in compito, altresì, di formulare al Parlamento e al Governo le misure atte ad assicurare una maggiore tutela della integrità fisica dei lavoratori negli ambienti di lavoro e di vita.

Art. 2.

1. La commissione è composta da venti senatori scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in Senato.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del presidente della commissione, al di fuori dei predetti componenti della commissione.

3. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

2. Alla commissione non sono opponibili il segreto d'ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

1. La commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 5.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

Art. 6.

1. La commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, dovrà presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

p. Il Presidente
Il Vice Presidente: LAMA

88A2917

MINISTERO DEL TESORO

N. 130

Corso dei cambi del 6 luglio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1352,750	1352,750	1352,50	1352,750	1352,750	1352,77	1352,600	1352,750	1352,750	1352,75
Marco germanico	741,750	741,750	742,23	741,750	741,750	741,82	741,900	741,750	741,750	741,75
Franco francese	220,270	220,270	220,50	220,270	220,270	220,27	220,280	220,270	220,270	220,27
Fiorino olandese	658,460	658,460	658,90	658,460	658,460	658,45	658,450	658,460	658,460	658,46
Franco belga	35,437	35,437	35,47	35,437	35,437	35,43	35,427	35,437	35,437	35,43
Lira sterlina	2315,900	2315,900	2318 —	2315,900	2315,900	2316,20	2316,600	2315,900	2315,900	2315,90
Lira irlandese	1990,750	1990,750	1993 —	1990,750	1990,750	1990,75	1990,750	1990,750	1990,750	—
Corona danese	195,420	195,420	195,60	195,420	195,420	195,42	195,420	195,420	195,420	195,42
Dracma	9,266	9,266	9,27	9,266	—	—	9,258	9,266	9,266	—
E.C.U.	1540,600	1540,600	1541,60	1540,600	1540,600	1540,54	1540,490	1540,600	1540,600	1540,60
Dollaro canadese	1116 —	1116 —	1116 —	1116 —	1116 —	1115,95	1115,900	1116 —	1116 —	1116 —
Yen giapponese	10,117	10,117	10,125	10,117	10,117	10,11	10,114	10,117	10,117	10,11
Franco svizzero	892,430	892,430	893,63	892,430	892,430	892,46	892,500	892,430	892,430	892,43
Scellino austriaco	105,384	105,384	105,45	105,384	105,384	105,39	105,411	105,384	105,384	105,38
Corona norvegese	203,450	203,450	203,50	203,450	203,450	203,45	203,450	203,450	203,450	203,45
Corona svedese	215,100	215,100	215,25	215,100	215,100	215,12	215,140	215,100	215,100	215,10
FIM	311,160	311,160	311,50	311,160	311,160	311,28	311,400	311,160	311,160	—
Escudo portoghese	9,065	9,065	9,08	9,065	9,065	9,07	9,075	9,065	9,065	9,06
Peseta spagnola	11,141	11,141	11,17	11,141	11,141	11,14	11,148	11,141	11,141	11,14
Dollaro australiano	1076,900	1076,900	1076 —	1076,900	1076,900	1076,95	1077 —	1076,900	1076,900	1076,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1352,675
Marco germanico	741,825
Franco francese	220,275
Fiorino olandese	658,455
Franco belga	35,432
Lira sterlina	2316,250
Lira irlandese	1990,750
Corona danese	195,420
Dracma	9,260
E.C.U.	1540,540
Dollaro canadese	1115,950
Yen giapponese	10,115
Franco svizzero	892,465
Scellino austriaco	105,397
Corona norvegese	203,450
Corona svedese	215,120
FIM	311,280
Escudo portoghese	9,070
Peseta spagnola	11,144
Dollaro australiano	1076,950

Media dei titoli del 6 luglio 1988

Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,650
» 10% » » 1977-92	99,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	71,650
» » » 21- 4-1987/94	71 —
» » » 20- 5-1991	84,450
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,675
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,875
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » TR 2,5% 1983/93	91,825
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,100
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 8-1983/88	100,125
» » » » 1- 9-1983/88	100,300
» » » » 1-10-1983/88	100,500
» » » » 15- 7-1985/90	99,500
» » » » 16- 8-1985/90	99,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,150
» » » » 18-10-1985/90	99,050
» » » » 1-11-1983/90	101,900
» » » » 18-11-1985/90	99,025
» » » » 1-12-1983/90	102 —
» » » » 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	102,050
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,925
» » » » 18- 2-1986/91	99,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,725
» » » » 18- 3-1986/91	99,275
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	100,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,325
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,175
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	99,950
» » » » 1- 2-1985/92	98,800
» » » » 18- 4-1986/92	97,175
» » » » 19- 5-1986/92	95,850
» » » » 20- 7-1987/92	97,600
» » » » 19- 8-1987/92	98 —
» » » » 1-11-1987/92	96,900
» » » » 1-12-1987/92	96,550
» » » » 18- 6-1986/93	94,975
» » » » 17- 7-1986/93	95,325
» » » » 19- 8-1986/93	94,425
» » » » 18- 9-1986/93	94,375
» » » » 20-10-1986/93	95,525
» » » » 18-11-1987/93	95,550
» » » » 19-12-1986/93	95,600
» » » » 1- 2-1985/95	98,100
» » » » 1- 3-1985/95	92,425
» » » » 1- 4-1985/95	92,075
» » » » 1- 5-1985/95	92,175
» » » » 1- 6-1985/95	97,700
» » » » 1- 7-1985/95	95,250
» » » » 1- 8-1985/95	93,275
» » » » 1- 9-1985/95	93,100
» » » » 1-10-1985/95	93,200
» » » » 1-11-1985/95	93,450
» » » » 1-12-1985/95	93,875
» » » » 1- 1-1986/96	94,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	97,250
» » » » 1- 2-1986/96	94,700
» » » » 1- 3-1986/96	93,150
» » » » 1- 4-1986/96	92,425
» » » » 1- 5-1986/96	92,525
» » » » 1- 6-1986/96	93,525
» » » » 1- 7-1986/96	94,050
» » » » 1- 8-1986/96	93,325
» » » » 1- 9-1986/96	92,675
» » » » 1-10-1986/96	93,125
» » » » 1-11-1986/96	93,100
» » » » 1-12-1986/96	93,275
» » » » 1- 1-1987/97	93,875
» » » » 1- 2-1987/97	93,375
» » » » 18- 2-1987/97	93,350
» » » » 1- 3-1987/97	93,025
» » » » 1- 4-1987/97	92,500
» » » » 1- 5-1987/97	92,400
» » » » 1- 6-1987/97	92,875
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,725
» » » 12,50% 1-11-1988	101,100
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,750
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,975
» » » 12,50% 1- 3-1989	102.125
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,050
» » » 10,50% 1- 5-1989	101.125
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,100
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97.675
» » » 12,50% 1- 2-1990	103.625
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,150
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,850
» » » 9,15% 1- 4-1990	97.050
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,825
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	100.725
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,850
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,025
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,175
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,950
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 8-1990	99.150
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,075
» » » 11,25% 1- 9-1990	98.850
» » » 9,25% 1-10-1990	96,375
» » » 11,50% 1-10-1990	100.300
» » » 9,25% 1-11-1990	96,375
» » » 9,25% 1-12-1990	96,850
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,550
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,325
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,225
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,500
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,425
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,500
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,950
» » » 10,50% 1- 7-1992	100.950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,025
» » » » 1983/90 11,50%	108,500
» » » » 1984/91 11,25%	109,650
» » » » 1984/92 10,50%	109.550
» » » » 1985/93 9,60%	106.300
» » » » 1985/93 9,75%	106,875
» » » » 1985/93 9,00%	104,400
» » » » 1985/93 8,75%	103,575
» » » » 1986/94 8,75%	103,750
» » » » 1986/94 6,90%	94,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MARCOLDA

88M06078

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Schema disciplinare di produzione del vino «Bianco dell'Empolese»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Bianco dell'Empolese» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Trebbiano toscano nella misura non inferiore all'80% delle viti esistenti. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a frutto bianco «raccomandati» od «autorizzati» per la provincia di Firenze, con il limite dell'8% per la Malvasia del Chianti.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «Bianco dell'Empolese» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro in coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite nelle condizioni indicate all'art. 2 con una resa massima a ceppo di kg 7 di uva.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi di oltre il 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino avente diritto alla denominazione non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno dei territori comunali della zona di produzione di cui all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino «Bianco dell'Empolese» un titolo alcolometrico volumico naturale di 10. Nessuna correzione è ammessa con uve, mosti o vini che provengano da terreni vitati diversi da quelli iscritti all'albo dei vigneti. È ammesso l'arricchimento del grado zuccherino da effettuarsi a norma di legge. Nella vinificazione sono consentite solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Bianco dell'empolese» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo chiaro tendente al paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, delicato;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 15%.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto il limite minimo sopra indicato per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione del vino a D.O.C. «Bianco dell'Empolese» possono essere destinate alla produzione del tipo «Vinsanto» seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede:

le uve dopo avere subito una accurata cernita debbono essere sottoposte ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni deve avvenire in locali idonei e deve essere protratta fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%;

la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35%;

la conservazione e l'invecchiamento del vino deve avvenire in appositi locali (vinsantai) ed in recipienti di legno (cartelli) di capacità non superiore a 5 ettolitri.

l'immissione al consumo del vino «Bianco dell'Empolese» Vinsanto non può avvenire prima del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico minimo totale di 17.

l'invecchiamento deve avvenire nella zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 3.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» Vinsanto all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso;

odore: intenso, etereo, caratteristico;

sapore: secco o amabile, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto.

Titolo alcolometrico:

per il tipo secco minimo effettivo 16 con un massimo dell'1% di zucchero residuo;

per il tipo amabile: minimo effettivo 15 con un contenuto di zucchero residuo superiore all'1%;

acidità totale 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo 23 per mille.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino «Bianco dell'Empolese» «Vinsanto» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

88A2882

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 22 giugno 1988 il dott. prof. Mario Antonio Guallini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa di consumo Felice De Benedetti», con sede in Cassolnovo (Pavia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° marzo 1988 in sostituzione del dott. Francesco Ferrari, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1988 il dott. Fabio Cei, nato a Cascina (Pisa) il 26 dicembre 1952, è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa di facchinaggio Leone San Marco - Società cooperativa a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito dott. Domenico Farneti in data 8 febbraio 1974, rep. n. 183524, in sostituzione dei signori Salani Bruno, Mozzi Luciano e Neri Silvano.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1988 il rag. Roberto Sibio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa autotrasportatori Italtrans a r.l.», con sede in Milano, posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 23 luglio 1987 in sostituzione del rag. Sergio Caimi, che ha rinunciato all'incarico.

88A2916

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto tecnico per geometri di Castellana Grotte ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 726/1 Sett. del 21 aprile 1988, il preside pro-tempore dell'Istituto tecnico per geometri di Castellana Grotte (Bari) è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Castellana Grotte di un computer P.C. BIT 286/20 comprensivo di monitor, stampante, cavetterie e scheda per il funzionamento, del valore di L. 4.000.000.

88A2826

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Vallicelle»

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale toscana n. 4793 del 23 maggio 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgenti Vallicelle S.p.a., con sede e stabilimento di produzione in via Campagna, 86, località Vallicelle, provincia di Pisa, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Vallicelle» in contenitori di vetro della capacità di 75 centilitri ed in contenitori di materiale PET (polietilentereftalato) della capacità di 50 centilitri, 75 centilitri, 1 litro, 150 centilitri, 2 litri, nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica.

Per il confezionamento di tale acqua minerale è stato consentito l'uso dei materiali PET:

«Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera);

«Melinar B 90» della Imperial Chemical Industries (Italia) S.p.a. - Milano;

«Vivypak» prodotto e commercializzato dalla Montefibre S.p.a. - Milano.

La Sorgenti Vallicelle S.p.a. è stata autorizzata a confezionare l'acqua minerale «Vallicelle» in bottiglie:

prodotte, partendo dal materiale PET «Lighter», dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera) e dalla Plastic BG S.p.a., Anagni (Frosinone), e contrassegnate dalle società stesse marchiandole con specifici simboli;

prodotte, partendo dal materiale PET «Melinar B 90», dalla Nuova Sirma S.p.a., Parma, che le contrassegnerà con specifico marchio;

prodotte, partendo dal materiale PET «Vivypak», dalla Plastic BG S.p.a., Anagni (Frosinone), che le contrassegnerà marchiandole con specifico simbolo.

Tali contenitori di PET saranno chiusi con capsule a vite e contrassegnati con le etichette e gli stampati accessori conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 4793 del 23 maggio 1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante; i contenitori di vetro della capacità di 75 centilitri saranno contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari allegati alla predetta delibera e destinati a contrassegnare i contenitori di PET della stessa capacità; tutti i contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

L'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 4793 del 23 maggio 1988 è concessa per il periodo di dodici mesi a partire dalla data di notifica della delibera stessa ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è subordinato all'esito favorevole dei seguenti controlli di laboratorio:

la Sorgenti Vallicelle S.p.a. dovrà presentare entro quindici giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Vallicelle» in contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90», «Vivypak», e successivamente con frequenza trimestrale, certificati di analisi per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno contenitore vuoto per ciascuna capacità, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformità dei campioni esaminati alle norme vigenti;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato ed acetaldeide rilevati per via grascromatografica su numero uno contenitore per ciascuna capacità, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi: per i contenitori di PET «Lighter» dovrà essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziché quella del dimetiltereftalato.

Tali rilevamenti saranno fatti eseguire, a cura della società Sorgenti Vallicelle, alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi

multizonali di prevenzione delle UU.SS.LL. toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati trimestralmente dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti.

La Sorgenti Vallicelle S.p.a. è tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al dipartimento ambiente — servizio ambiente — della regione Toscana, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Vallicelle» nei contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90», «Vivypak».

L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 4793 del 23 maggio 1988 potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute, nonché quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia.

88A2894

PROVINCIA DI TRENTO

Autorizzazione all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Surgiva» di Carisolo

Si comunica che la società «Nambrone Le Fonti S.p.a.», con sede in Carisolo (Trento), è stata autorizzata, con deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 5511 del 20 maggio 1988, all'adeguamento alle norme contenute nel decreto ministeriale 1° febbraio 1983 delle etichette dell'acqua minerale «Surgiva» nel formato da 45 cl, e alla modifica, sempre ai sensi delle disposizioni di cui al predetto decreto ministeriale, delle etichette dell'acqua minerale in parola nel formato da 90 cl.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati alla deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 5511 del 20 maggio 1988, ed i recipienti dell'acqua minerale «Surgiva» dalla capacità di 45 cl e di 90 cl non devono essere contrassegnati con altri esemplari, oltre ai predetti.

88A2896

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, Isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:

- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221